Prot. n. DDA/0002080 del 28 agosto 2015

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/477 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 198/DDA/EL)**

Con istanza DDA/477, pervenuta in data 26 agosto 2015 (prot. n. DDA/0002073), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato campionato di calcio di Serie A di 8 squadre per la stagione 2015/2016, delle partite del torneo internazionale "International Champions Cup" e degli incontri amichevoli delle squadre Milan e Inter nei mesi di luglio e agosto la messa a disposizione, sul sito internet http://calcion.in, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A dell'International Champions Cup e delle amichevoli di Milan e Inter, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (1ª giornata) 23/08/2015 JUVENTUS-UDINESE ai link http://calcion.in http://calcion.in/live1.htm http://calcion.in/live2.htm
- (1ª giornata) 23/08/2015 FIORENTINA-MILAN ai link http://calcion.in/banner1a.htm http://calcion.in/live1.htm
- (1ª giornata) 22/08/2015 LAZIO-BOLOGNA ai link http://calcion.in/banner1a.htm http://calcion.in/live1.htm http://calcion.in http://calcion.in/live2.htm
- (1ª giornata) 22/08/2015 HELLAS VERONA-ROMA ai link http://calcion.in http://calcion.in/live2.htm http://calcion.in/live1.htm
- 16/08/2015 INTER-AEK ATENE ai link http://calcion.in; http://calcion.in/banner2.htm; http://calcion.in/live2.htm;
- 08/08/2015 PORTO-NAPOLI ai link http://calcion.in/live2.htm; http://calcion.in/banner10a.htm
- 08/08/2015 INTER-ATHLETIC BILBAO ai link http://calcion.in/live80.htm http://calcion.in/live81.htm
- 05/08/2015 REAL MADRID-BAYERN MONACO ai link http://calcion.in; http://www.calcion.in/banner2a.htm http://calcion.in/live2.htm
- 05/08/2015 TOTTENHAM-MILAN ai link http://www.calcion.in/banner2a.htm; http://calcion.in/live2.htm; http://www.calcion.in/italia1.htm; http://calcion.in
- 05/08/2015 CHELSEA-FIORENTINA ai link http://www.calcion.in/banner2a.htm; http://calcion.in/live2.htm; http://calcion.in

- 04/08/2015 BAYERN MONACO-MILAN ai link http://www.calcion.in/banner2a.htm; http://calcion.in/live2.htm;

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza in oggetto e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a diposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, e stati messi a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite afferenti all'International Champions Cup e alle amichevoli di Inter e Milan nei mesi di luglio e agosto in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-*ter*, 78-*quater*, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante banner che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara e alle partite afferenti all'International Champions Cup e alle amichevoli di Inter e Milan nei mesi di luglio e agosto. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- relativamente al sito calcion.in., il nome a dominio risulta registrato dalla società Enom Inc, raggiungibile alla mail abuse@enom.com per conto del sig. Didier Hamsik, indirizzo Haiti 25, Port-au-Prince, HT6120, Haiti, e-mail napolicalcio2@live.it e calcionvive@live.it;
- i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;
- circa l'87,6% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* ai contenuti oggetto dell'istanza. Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai

sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/477**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 11 settembre 2015.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:
Benedetta Alessia Liberator
Motivo:

Data: 28/08/2015 09:48:14